



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 06/10/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P, emesso il 12 luglio 1987, lamenta di non aver accettato il rimborso accordato dall'intermediario, in quanto di gran lunga inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro del titolo. In particolare, evidenzia che sul retro del buono in questione era stato apposto un timbro recante i rendimenti della serie Q fino al 20° anno, nulla indicandosi con riferimento all'ultima decade, in ordine alla quale, in assenza di modifiche, l'intermediario avrebbe dovuto tener conto delle condizioni originariamente prevista per la serie P.

In questa prospettiva, la ricorrente chiede il ricalcolo del rendimento, tenendo conto delle condizioni previste sul titolo con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno.

Costitutosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, fa presente che il buono fruttifero in questione appartiene alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che il titolo è stato aggiornato con le indicazioni, sul fronte della dicitura Q/P, sul retro delle tabelle contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi, stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Evidenzia che la medesima disposizione non prevedeva, altresì, che il timbro sul



retro del titolo dovesse riportare anche *“le somme complessivamente dovute”*, essendo sufficiente, come accaduto nel caso in esame, l’indicazione del nuovo tasso d’interesse applicabile. Aggiunge, poi, che la ricorrente non poteva non conoscere la serie di appartenenza del buono sottoscritto, atteso che i timbri modificativi erano stati apposti al momento del rilascio dello stesso.

In sede di repliche, la ricorrente, insistendo per l’accoglimento della propria pretesa, evidenzia che l’intermediario negligenzemente non ha riportato sul titolo quanto stabilito nel DM 13 giugno 1986 con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, violando il principio del legittimo affidamento sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 13979/2007). Richiama, altresì, alcune decisioni dell’Arbitro bancario e finanziario, a sostegno dell’infondatezza delle eccezioni sollevate dall’intermediario.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio, richiamando il proprio orientamento, evidenzia che la mancata riscossione del titolo non costituisce causa di inammissibilità del ricorso: ciò che rileva è difatti che il titolo sia scaduto e che la ricorrente abbia preventivamente presentato il reclamo. Condizioni queste ultime sussistenti nel caso di specie (decisione n. 16661/2019).

Nel merito, la controversia portata all’attenzione del Collegio concerne la modalità di calcolo degli interessi, con riferimento ad un buono fruttifero appartenente alla serie Q/P. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo, effettuato dall’intermediario, del rendimento del titolo relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che il titolo riporta, sul fronte, la serie P e un timbro indicante la diversa serie Q/P, residuando invece sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, le indicazioni degli importi lordi dovuti in applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie “P”, non essendo stato apposto alcun timbro in corrispondenza di tale periodo.

Va rammentato che il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, all’art. 5, ha previsto che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Premesso quanto sopra, il Collegio richiama il proprio recente orientamento secondo cui la mancata indicazione sul retro dei titoli della modifica dei tassi importa l’applicazione delle condizioni di rimborso originarie (fra le più recenti, decisioni n. 8831/2020; e n. 8141/2020). In particolare, il Collegio evidenzia che l’operato dell’intermediario è da ritenersi legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall’intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In questa prospettiva, il Collegio reputa che, mentre in ordine al primo ventennio, la liquidazione operata dall’intermediario sia corretta, atteso che con riferimento a detto periodo sul retro del titolo risulta apposto il timbro con i nuovi tassi di rendimento, a conclusioni diverse debba giungere con riferimento al rendimento relativo al periodo dal 21° al 30° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A tal proposito, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, a parere del quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera *l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (decisione n. 6142/2020).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che la ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento risultante dal retro del buono.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI